

Ravvedimento Operoso per omesso o parziale versamento IMU

(Riferimento Art. 13 - D. Lgs 472/1997)

Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare il corretto versamento I.M.U. alle scadenze di giugno e dicembre, ha la possibilità di regolarizzare **spontaneamente** l'omissione o il parziale versamento, (semprechè non siano iniziate attività accertative da parte del comune), **usufruendo della riduzione delle sanzioni** applicabili, effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di:

> **una SANZIONE ridotta (Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e con lo stesso codice tributo)**, a seconda della situazione descritta come segue:

- pari allo **0,2%** (= 1/15 del 30%) dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene **entro 14 giorni** dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo (ravvedimento sprint);
- pari al **3%** (= 1/10 del 30%) dell'imposta se il versamento avviene **entro 30 giorni** dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo;
- pari al **3,75%** (= 1/8 del 30%) dell'imposta se il versamento avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione (30 giugno 2013 per il 2012, 30 giugno 2014 per il 2013)**, o se non è previsto l'obbligo della dichiarazione **entro un anno dall'omissione o dall'errore**;

Rif. Normativi - art. 1 della Legge 13.12.2010, n. 220- art. 23, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, in modifica —dell'art. 13 del D. Lgs. 471/97

> **INTERESSI legali (Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e con lo stesso codice tributo)** computati, **con maturazione giorno per giorno**, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, **al tasso legale annuo del 2,5%**.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Va specificato:

- l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento, **cioè l'anno in cui doveva essere versata l'imposta**
- vanno barrate le caselle " acconto" e/o " saldo",
- va barrata anche l'apposita casella "RAVVEDIMENTO",
- va indicato l'importo **TOTALE COMPRESIVO DELL'IMPOSTA DOVUTA, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI**, in corrispondenza del **CODICE TRIBUTO AL QUALE SI RIFERISCONO GLI IMMOBILI DA**

REGOLARIZZARE (pertanto si precisa ulteriormente che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e con lo stesso codice tributo)

- NON VANNO UTILIZZATI i codici 3923 Imu interessi da accertamento – comune e 3924 Imu sanzioni da accertamento – comune

Si invita quindi a comunicare all'Ufficio Tributi l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento suddetto.

Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena del 30%.

CALCOLA IL TUO RAVVEDIMENTO OPEROSO

ANNO 2012

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu_2012.php

ANNO 2013

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php#